

Considerato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri con ordinanza del 31.01.2020 che avrà termine, salvo eventuali provvedimenti di proroga, il 31 luglio 2020.

Visto il disposto di cui all'art. 73, comma 2 del D.L. 17.03.2020, n° 18 - convertito in legge con modificazioni 24.04.2020, n° 27 - che dispone: *“Per lo stesso periodo previsto dal comma 1<sup>1</sup>, i Presidenti degli organi collegiali degli Enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, **anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni**”*.

Ritenuta la necessità di individuare, nelle more dell'approvazione di specifico Regolamento che vada ad integrare il vigente Regolamento interno della FNOPO, delle modalità per il legittimo svolgimento di assemblee da remoto (in teleconferenza audio-video) in osservanza del previsto obbligo di garantire *“la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*.

Ritenuto, altresì, che un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle assemblee da remoto potrà essere utilizzato anche in situazioni contingenti diverse dall'attuale dichiarato stato di emergenza epidemiologica.

Ferma la piena vigenza del Regolamento interno della FNOPO e di tutte le disposizioni ivi contenute che disciplinano lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale.

Il Comitato Centrale nelle riunioni dell'8.08.2020 e del ..... ha redatto e sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale il presente

**Regolamento**  
**per lo svolgimento delle assemblee del Consiglio Nazionale**  
**da remoto con modalità telematica (teleconferenza audio-video)**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video delle assemblee del Consiglio Nazionale.
2. Per “assemblee da remoto in modalità telematica” si intendono le riunioni del Consiglio Nazionale che si svolgono con le seguenti modalità:
  - i componenti del Comitato Centrale partecipano a distanza, da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video;
  - i componenti del Consiglio Nazionale che intendano intervenire partecipano a distanza, da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video;
  - la partecipazione a distanza può avvenire per alcuni dei componenti del Comitato Centrale e/o del Consiglio Nazionale anche da sedi in cui sono riuniti più partecipanti, purché componenti l'Assemblea Nazionale nel rispetto delle misure sul distanziamento sociale finché le stesse resteranno in vigore.

---

<sup>1</sup>Fino alla data di cessazione del deliberato stato di emergenza (31.07.2020).

3. Per strumenti di teleconferenza audio-video o di connessione telematica audio-video a distanza, si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

## **Art. 2**

### *Requisiti tecnici minimi*

1. La partecipazione a distanza alle assemblee del Consiglio Nazionale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in modalità esclusiva e protetta, utilizzando programmi reperibili sul mercato, sia a titolo gratuito che a pagamento secondo le esigenze concrete che si debbono soddisfare purché idonei a garantire la tracciabilità e l'identità dei partecipanti collegati in videoconferenza da luoghi diversi, nonché la privacy della riunione e, quindi, l'impossibilità di terzi estranei ai componenti del CN e del Comitato Centrale, e non espressamente invitati a partecipare, ad inserirsi nel collegamento.
2. La partecipazione in modalità telematica alle assemblee del Consiglio Nazionale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - a. la riservatezza della seduta;
  - b. l'identificazione dei soggetti che intervengono, mediante riconoscimento audio/video al momento dell'appello nominale, con esclusione di partecipazione segrete;
  - c. l'identificazione dei soggetti che intervengono può avvenire in alternativa con sistemi di doppie password monouso, in tale ipotesi può prescindersi dal riconoscimento video al momento dell'appello nominale;
  - d. la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i partecipanti;
  - e. la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di completa parità, mediante una adeguata conduzione delle assemblee che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti tra i partecipanti;
  - f. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in modalità simultanea;
  - g. la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo);
  - h. è fatto divieto assoluto da parte dei partecipanti procedere alla registrazione della seduta ed alla diffusione dello stesso.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista dell'assemblea telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati garantiscano la massima riservatezza e, quindi, il rispetto della disciplina, di livello interno ed europeo, sulla privacy, nonché di tutti i requisiti e prescrizioni di cui al presente Regolamento.
4. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti e documenti inerenti i diversi argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, unitamente all'avviso di convocazione, la relativa documentazione viene inoltrata a tutti gli Ordini Territoriali a mezzo pec e posta elettronica ordinaria.
5. La presenza in videoconferenza è consentita ad un solo partecipante per ciascun OPO (Presidente o Vicepresidente o componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, ma in tale ultima ipotesi senza diritto di voto) che dovrà iscriversi esplicitando per il verbale: nome e cognome, carica ed OPO di appartenenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente è possibile delegare un Presidente o un Vicepresidente di un altro Ordine. La delega deve essere inviata all'indirizzo PEC della Federazione almeno

un giorno prima della data della riunione e deve essere corredata da copia del documento di identità (in caso di convocazione per il lunedì la delega deve essere inviata entro il venerdì antecedente).

## **TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

### **Art. 3**

*L'avviso di convocazione delle assemblee del Consiglio Nazionale da svolgersi con modalità da remoto/telematica*

1. L'avviso convocazione dell'assemblea del Consiglio per la quale si intende far ricorso alla modalità telematica da remoto deve essere inviato, a seguito di deliberazione, a cura del Presidente del Comitato Centrale, a tutti i Presidenti degli Ordini Territoriali nei medesimi termini previsti dal vigente Regolamento interno della Federazione, a seconda che trattasi di assemblea elettorale e/o ordinaria e/o adunanza straordinaria. Nel caso di adunanza straordinaria è possibile la convocazione di urgenza. Resta ferma ed impregiudicata la facoltà di un sesto dei componenti del Consiglio Nazionale di richiedere un'assemblea con applicazione delle modalità telematiche da remoto disciplinate dal presente Regolamento e con applicazione per quant'altro del vigente Regolamento interno della Federazione.
2. L'avviso di convocazione di assemblea in modalità telematica da remoto deve necessariamente contenere l'indicazione di tale modalità di svolgimento e del programma/piattaforma che si intende utilizzare. Detto avviso può essere inoltrato, oltre che a mezzo pec, anche per posta elettronica ordinaria. Le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato (ad es.: indicazione del link; ovvero delle password monouso) o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla video conferenza devono essere comunicati almeno un giorno prima dell'inizio della seduta, alla posta PEC dell'Ordine e alla PEC del partecipante individuato dall'Ordine ed il cui nominativo viene segnalato alla FNOPO con allegato documento di riconoscimento. Per l'inoltro delle credenziali e/o delle modalità di accesso al programma e/o delle password monouso può essere utilizzata esclusivamente la posta elettronica certificata.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'eventuale sede fisica di riferimento, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che potrà essere utilizzato per la partecipazione con modalità da remoto (videoconferenza, piattaforma, etc.).

### **Art. 4**

*Presenza obbligatoria alle riunioni di un Consulente informatico e prestazioni*

1. Alle assemblee da remoto con modalità telematica deve necessariamente essere presente un Consulente informatico, preventivamente individuato e competente in materia.
2. Il Consulente informatico dovrà impegnarsi per iscritto all'osservanza della riservatezza dei dati dei quali entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo dovrà essere esteso anche ad eventuali dipendenti e/o collaboratori del Consulente.
3. Il Consulente informatico, previo collegamento di prova da eseguire nei giorni che precedono l'assemblea, dovrà gestire gli accessi e la permanenza di tutti i partecipanti sulla piattaforma scelta, supportando in particolare il Segretario verbalizzante nella procedura di appello, nel monitoraggio e registrazione del numero di persone connesse per garantire il

numero legale minimo di partecipanti durante tutta la durata della seduta.

4. Il Consulente informatico darà ausilio tecnico per la moderazione della seduta, gestendo la procedura di apertura e chiusura dei microfoni dei partecipanti, al fine di consentire l'intervento ad un partecipante per volta e di garantire l'ordine di prenotazione degli interventi.
5. Il Consulente informatico procederà alla registrazione audio-video dell'intera seduta ed all'esportazione/archiviazione della chat a fine seduta, anche su supporto rigido informatico (pendrive).
6. Il Consulente informatico dovrà indicare al Presidente eventuali problemi tecnici che non rendano possibile il collegamento in modo ottimale e, valutata l'entità degli stessi, indicare se si può proseguire la riunione garantendo la partecipazione da parte di tutti i presenti identificati a mezzo di appello nominale e/o password monouso ad inizio seduta, ovvero se vi sia la necessità di sospendere la stessa.
7. Il Consulente informatico si attiverà per la risoluzione dei problemi tecnici di accesso alla seduta e/o di malfunzionamento della piattaforma e/o di problemi tecnici che abbiano ad intervenire nel corso della riunione.

#### **Art. 5**

##### *Svolgimento delle assemblee*

1. Per lo svolgimento delle assemblee con modalità telematiche, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, ci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione e la contemporaneità delle decisioni.
2. Per la legittimità delle assemblee da remoto con modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze di presenza così come disciplinate dal vigente Regolamento interno della Federazione.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante, con adeguato specifico supporto di un tecnico informatico, verificare la presenza dei soggetti partecipanti mediante appello nominale al fine di procedere alla loro identificazione e di determinare la sussistenza del quorum necessario per la validità dell'assemblea stessa.
4. L'assemblea, dopo l'appello nominale, è quindi dichiarata valida ed il Presidente procederà ad esporre preliminarmente la tecnologia utilizzata per il collegamento a distanza, le misure operative che si intendono adottare per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, nonché per la votazione mediante appello nominale e voto palese con affermazione vocale-audio, come indicato all'art. 3 comma 2.

#### **Art. 6**

##### *Eventuali problemi tecnici di connessione*

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea o durante il suo svolgimento si verificano problemi tecnici tali da non rendere possibile il collegamento in modo ottimale (ad es.: efficienza/efficacia dell'audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento; etc.), si potrà - su espressa indicazione tecnica del Consulente informatico - dare comunque corso all'assemblea, quando il giudizio espresso dal Consulente sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto (eventualmente ricorrendo ad accorgimenti tecnici di riduzione della banda necessaria).

2. Nell'ipotesi che la natura dei problemi tecnici, previo specifico parere espresso del Consulente informatico, sia tale da poter assicurare comunque la collegialità dell'assemblea telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (p.es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, purché sia già avvenuto il riconoscimento video e/o l'inserimento delle password monouso, etc.), si potrà dar corso comunque all'assemblea fino alla eventuale risoluzione del problema e dal ripristino delle normali condizioni di interattività dell'assemblea stessa. Resta fermo che il Consulente tecnico dovrà verificare e certificare l'effettivo collegamento di tutti i partecipanti identificati con l'appello nominale.
3. Nell'eventualità di temporanee disfunzioni dei collegamenti e delle connessioni o comunque di altre ragioni che impediscano il collegamento, l'assemblea dovrà essere temporaneamente sospesa per poi riprendere, trascorso il periodo di disfunzione e comunque entro e non oltre ..... ore. Nell'eventualità di sospensione alla ripresa occorrerà procedere a un nuovo appello nominale e connessa identificazione dei partecipanti, anche al fine della verifica della sussistenza del numero legale.

#### **Art. 7**

##### *Verbale di seduta*

1. Dell'assemblea viene redatto apposito verbale sulla base della registrazione video ed audio effettuata dal sistema di videoconferenza utilizzato nel quale devono essere riportati:
  - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b. i nominativi dei presenti e le modalità di identificazione (video);
  - c. l'esplicita dichiarazione sulla validità dell'assemblea e sulla sussistenza del numero legale;
  - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e. l'esplicita indicazione dell'avvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché della procedura che consente ad ogni partecipante di interloquire con gli altri;
  - f. le argomentazioni espresse da ciascuno dei partecipanti all'assemblea in merito ai diversi punti all'ordine del giorno;
  - g. gli eventuali problemi tecnici di connessione e/o disfunzioni di collegamento con relative misure intraprese e sospensioni con indicazione dell'orario di inizio e di ripresa, nonché del nuovo appello nominale e della connessa identificazione;
  - h. il contenuto di ciascuna deliberazione formata sui diversi punti dell'ordine del giorno;
  - i. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

#### **Art. 8**

##### *Disposizioni transitorie e finali*

Il presente Regolamento, i cui principi generali sono applicati sin dalla prima Assemblea nazionale da remoto, entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale nella seduta ordinaria del ..... 08.2020 e verrà successivamente inviato al Ministero vigilante.